

## **BOLLETTINO INFORMATIVO N° 3**

GENNAIO 2015

**DECRETO LEGISLATIVO "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 183/2014"**

### **SINTESI**

#### **ART.1 – CAMPO DI APPLICAZIONE**

Lavoratori con la qualifica di operai, impiegati, quadri assunti a tempo indeterminato a decorrere dall'entrata in vigore del decreto; Le norme di cui al presente D.Lgs. si applicano anche ai lavoratori già in organico qualora, in seguito alle nuove assunzioni, l'impresa superi i 15 dipendenti ex Legge 300/1970;

#### **ART. 2 – LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO, NULLO, ORALE**

**IL REINTEGRO IN AZIENDA E' PREVISTO ESCLUSIVAMENTE NEI SEGUENTI CASI:**

##### **SENTENZA CHE ACCERTA**

- 1) il licenziamento come NULLO (per motivi discriminatori o perchè intimato in periodi di non recedibilità previsti dalla legge quali: a causa di matrimonio, stato di gravidanza, infortunio/malattia professionale, dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali, lavoratori eletti a svolgere funzioni pubbliche, sciopero)
- 2) INEFFICACE perchè intimato oralmente dal datore di lavoro
- 3) nel caso di licenziamento per giusta causa o g.m.s., se il giudice accerta in giudizio L'INSUSSISTENZA DEL FATTO MATERIALE CONTESTATO AL LAVORATORE (no in aziende sotto i 15 dip.)
- 4) se il giudice accerta il DIFETTO DI GIUSTIFICAZIONE PER MOTIVO CONSISTENTE NELL'INIDONEITA' FISICA O PSICHICA DEL LAVORATORE.

#### **ART. 3 – LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO E GIUSTA CAUSA**

Nei casi in cui RISULTI ACCERTATO IN GIUDIZIO che non ricorrono gli estremi del licenziamento per GMO, GC, GMS, la sentenza di condanna prevede il pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione e di IMPORTO PARI A 2 MENSILITA' DELL' ultima RETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO PER OGNI ANNO DI SERVIZIO, in misura comunque NON INF. A 4 E NON SUP. A 24 MENSILITA'.

**NESSUNA APPLICAZIONE DEL RITO FORNERO IN DTL ED IN GIUDIZIO PER QUESTI LICENZIAMENTI**

#### **ART. 4 – VIZI FORMALI E PROCEDURALI**

Nel caso di licenziamento NON MOTIVATO o in difetto della procedura ex art. 7 legge 300/70 (Licenz. per GC/GMS senza difesa preventiva del lavoratore), la sentenza di condanna prevede il pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione e di IMPORTO PARI A 1 MENSILITA' DELL' ultima RETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO PER OGNI ANNO DI SERVIZIO, in misura comunque NON INF. A 2 E NON SUP. A 12 MENSILITA'.

## **ART. 5 – REVOCA DEL LICENZIAMENTO**

Il licenziamento può SEMPRE ESSERE REVOCATO ENTRO 15 GIORNI DALL'IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO

## **ART. 6 – OFFERTA DI CONCILIAZIONE**

In OGNI CASO DI LICENZIAMENTO, ferma restando la possibilità per le parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge (sede sindacale, in DTL, in giudizio), il datore di lavoro può offrire al lavoratore entro 60 giorni dal licenziamento, in una sede protetta, un importo che non costituisce reddito imponibile (non è tassato IRPEF) e nessun versamento contributivo, per un ammontare pari a 1 mensilità DELL'ULTIMA RETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO PER OGNI ANNO DI SERVIZIO, in misura comunque NON INF. A 2 E NON SUP. A 18 MENSILITA' mediante consegna di un ASSEGNO CIRCOLARE. L'accettazione dell'assegno comporta l'estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento e LA RINUNCIA ALLA IMPUGNAZIONE DEL (SOLO) LICENZIAMENTO ANCHE SE GIA' INTERVENUTA (NESSUNA TOMBALITA')

## **ART. 7 – COMPUTO DELL'ANZIANITA' NEGLI APPALTI**

Ai fini del calcolo delle indennità economiche e dell'importo di cui all'art.3 c.1,art.4,art.6, l'anzianità di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa che subentra nell'appalto, SI COMPUTA TENENDO CONTO DI TUTTO IL PERIODO DURANTE IL QUALE IL LAVORATORE E' STATO IMPIEGATO NELL'ATTIVITA' APPALTATA.

## **ART. 8 – COMPUTO E MISURA DELLE INDENNITA' PER FRAZIONI DI ANNO**

Per le frazioni di anno d'anzianità di servizio, le indennità e l'importo di cui all'art. 3 c.1,art.4,art.6, sono riproporzionati e le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni si computano come mese intero.

## **ART. 9 – PICCOLE IMPRESE E ORGANIZZAZIONI DI TENDENZA**

Per le aziende sotto i 15 dip. NON SI APPLICA L'ART.3 c.2 e l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'art.3 c.1,dell'art.4 c.1,dell'art.6 c.1, E' DIMEZZATO E NON PUO' IN OGNI CASO SUP. LE 6 MENSILITA'

I DATORI DI LAVORO NON IMPRENDITORI QUALI PARTITI POLITICI/SINDACATI/ISTRUZIONE/ RELIGIONE si applica la disciplina di cui al presente decreto.

## **ART. 10 – LICENZIAMENTO COLLETTIVO**

In caso di licenz. coll. ai sensi degli art. 4 e 24 L. n. 223/91 INTIMATO SENZA L'OSSERVANZA DELLA FORMA SCRITTA SI APPLICA IL REGIME SANZIONATORIO DI CUI ALL'ART. 2

In caso di violazione delle procedure richiamate all'art.4 c.12 o dei criteri di scelta SI APPLICA IL REGIME DI CUI ALL'ART.3 C.1

## **ART. 11 – CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE**

Il lavoratore licenziato ILLEGITTIMAMENTE O PER GMO O PER LIC. COLL. ha diritto di ricevere dal centro per l'impiego un VOUCHER RAPPRESENTATIVO DELLA DOTE INDIVIDUALE DI RICOLLOCAZIONE A CONDIZIONE CHE EFFETTUI LA PROCEDURA DI DEFINIZIONE DEL PROFILO PERSONALE DI OCCUPABILITA'

Presentando il voucher a una agenzia per il lavoro pubb. o privata accreditata, il lavoratore ha diritto a sottoscrivere con essa il contratto di ricollocazione

## **ART. 12 – RITO APPLICABILE**

Ai licenziamenti di cui al presente decreto NON SI APPLICA IL RITO FORNERO

**SCHEMA DI APPLICAZIONE DEL D.LGS CONTRATTO DI LAVORO A TUTELE  
CRESCENTI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N.183/14**

<p><b>ART.2</b> <b>LICENZIAMENTO Nullo</b> (per motivi discriminatori / effettuato in periodi di non recedibilità) o <b>VERBALE</b></p>	<p><b>REINTEGRO + INDENNITA'</b> dal giorno del licenziamento al giorno del reintegro dedotto l'aliunde perceptum (comunque <u>non inferiore a 5 mensilità</u> della retribuzione globale di fatto)</p>	<p><b>IN ALTERNATIVA al reintegro 15 MENSILITA' + INDENNITA'</b> dal giorno del licenziamento al giorno del reintegro dedotto l'aliunde perceptum (comunque <u>non inferiore a 5 mensilità</u> della retribuzione globale di fatto)</p>
<p><b>ART.3 c.2</b> <b>LICENZIAMENTO PER G.M.S O G. CAUSA</b> (<b>esclusivamente</b> per l'ipotesi della dimostrazione in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore)</p>	<p><b>REINTEGRO + INDENNITA'</b> dal giorno del licenziamento al giorno del reintegro dedotto l'aliunde perceptum (comunque <u>non superiore a 12 mensilità</u> della retribuzione globale di fatto)</p>	<p><b>IN ALTERNATIVA al reintegro 15 MENSILITA' + INDENNITA'</b> dal giorno del licenziamento al giorno del reintegro dedotto l'aliunde perceptum (comunque <u>non inferiore a 5 mensilità</u> della retribuzione globale di fatto)</p>
<p><b>ART. 3 c.3</b> <b>LICENZIAMENTO PER INIDONEITA' FISICA O PSICHICA</b> (<b>insussistenza</b>)</p>	<p><b>REINTEGRO + INDENNITA'</b> dal giorno del licenziamento al giorno del reintegro dedotto l'aliunde perceptum (comunque <u>non superiore a 12 mensilità</u> della retribuzione globale di fatto)</p>	<p><b>IN ALTERNATIVA al reintegro 15 MENSILITA' + INDENNITA'</b> dal giorno del licenziamento al giorno del reintegro dedotto l'aliunde perceptum (comunque <u>non inferiore a 5 mensilità</u> della retribuzione globale di fatto)</p>
<p><b>ART. 3 c.1</b> <b>LICENZIAMENTO PER G.CAUSA O G.M.S. / OGGETTIVO</b> (<b>illegittimità</b>)</p>	<p align="center"><b>NO REINTEGRO</b></p>	<p><b>INDENNITA' NON INFERIORE A 4 MENSILITA' E SUPERIORE A 24 MENSILITA'</b> (2 mens. / 1 anno di servizio)</p>
<p><b>ART. 4</b> <b>LICENZIAMENTO CON VIZI FORMALI O PROCEDURALI</b></p>	<p align="center"><b>NO REINTEGRO</b></p>	<p><b>INDENNITA' NON INFERIORE A 2 MENSILITA' E SUPERIORE A 12 MENSILITA'</b> ( 1 mens. / 1 anno di servizio)</p>
<p><b>ART. 6</b> <b>OFFERTA DI CONCILIAZIONE</b></p>	<p>In tutti i casi di licenziamento <b>il datore di lavoro può offrire al lavoratore entro i termini di impugnazione una somma NON INF. A 2 E SUP. A 18 MENS.</b> ( 1 mens. / 1 anno di servizio)</p>	<p><u>La somma offerta mediante ass. circ. non verrà tassata ne sarà oggetto di contribuzione;</u> <u>In caso di accettazione il lavoratore rinuncia ad impugnare solo il licenziamento. Nessuna tombalità.</u></p>
<p><b>ART. 10</b> <b>LICENZIAMENTO COLLETTIVO</b> (<b>illegittimità</b>)</p>	<p align="center"><b>REINTEGRO</b> in mancanza di forma scritta</p>	<p><b><u>In tutti gli altri casi:</u></b> <b>INDENNITA' NON INFERIORE A 4 MENSILITA' E SUPERIORE A 24 MENSILITA'</b> (2 mens./ 1 anno di servizio)</p>

<p><b>ART. 9</b>  <b>LICENZIAMENTO IN AZIENDE SOTTO I 15 DIPENDENTI (illegittimità)</b></p>	<p><b>NO REINTEGRO</b>          anche se Lic. per g.c o g.m.s con insussistenza del fatto materiale contestato</p> <p><b>Le indennità</b> di cui all'art.3 c.1,art.4 c.1,art.6 c.1 <b>sono dimezzate e non possono superare le 6 mensilità</b></p>
<p><b>ART.12</b>  <b>RITO APPLICABILE AI LICENZIAMENTI</b></p>	<p>- NO TENTATIVO OBBL. DI CONCILIAZIONE          - NO RITO FORNERO IN GIUDIZIO</p>
<p><b>ART. 7</b>  <b>COMPUTO ANZIANITA' NEGLI APPALTI</b></p>	<p><u>L'anzianità di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa che subentra nell'appalto si computa tenendo conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell'attività appaltata</u></p>
<p><b>ART. 8</b>  <b>COMPUTO E MISURA DELLE INDENNITA' PER FRAZIONI DI ANNO</b></p>	<p>Per le frazioni di anno d'anzianità di servizio le indennità e gli importi sono riproporzionati e le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni si computano come mese intero</p>
<p><b>ART.11</b>  <b>CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE</b></p>	<p>Il lavoratore licenziato illeg. o per giust. mot. ogg. o lic. coll. ha il diritto di ricevere dal centro per l'impiego un voucher da presentare ad una agenzia per il lavoro pubb. o priv. con cui si sottoscrive il contratto di ricollocazione. L'agenzia incasserà il voucher solo ad occupazione ottenuta</p>